



COMUNE DI BRUSCIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 11.03.2013

Pubblicato all'albo pretorio il 20.03.2013

TITOLO I - FINALITA'

Art. 1 - Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. Il servizio, improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO II - DESTINATARI

Art. 1 – Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria ed alla Scuola Secondaria di primo grado residenti o domiciliati nel Comune di Brusciano. Gli alunni non residenti, ma frequentanti le scuole del Comune di Brusciano, possono richiedere l'accesso al servizio a condizione di utilizzare orari e fermate già prefissate per i residenti.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Art. 4 – Organizzazione

1. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune di Brusciano mediante un contratto avente per oggetto l'esecuzione del servizio da parte di un'impresa privata che mette a disposizione un'organizzazione di mezzi e personale all'uopo qualificato.
2. Il Comune adotta le procedure previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 5 - Calendario ed orari

1. Il servizio di trasporto scolastico si effettua, secondo il calendario annuale stabilito dagli Organi Scolastici, di concerto con l'Amministrazione Comunale, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato, di norma, in orario antimeridiano.
2. In caso di sospensione temporanea del servizio per motivi imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale non è previsto alcun tipo di rimborso della retta alle famiglie.
3. Nei casi di interruzione dovuta a cause programmate o altrimenti prevedibili l'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a dare tempestiva comunicazione alle Istituzioni Scolastiche ed agli utenti.

Art. 6 - Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione predispone, seguendo strettamente le indicazioni del Comando di Polizia Municipale, il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il Piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel Piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza per gli utenti e per il personale di servizio.
3. Prima dell'approvazione del Piano annuale, i percorsi sono preventivamente validati dal Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie per eventi contingenti ed imprevedibili oppure al fine di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza. In nessun caso l'ufficio Pubblica Istruzione, la ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico, le Istituzioni scolastiche e qualunque altro soggetto pubblico o privato potrà interferire nella competenza del Comando di Polizia Municipale o discostarsi dalle indicazioni da questo fornite.
4. Il Piano annuale di cui ai precedenti commi deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.
5. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste di accesso al servizio di trasporto presentate dai singoli utenti entro il termine reso pubblico con apposito avviso dall'ufficio Pubblica Istruzione prima della fine dell'anno scolastico e avrà riferimento all'anno scolastico successivo, come più dettagliatamente disciplinato dal successivo art.10.
6. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi; la programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di percorrenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

Art. 7 - Modalità organizzative

1. Gli alunni della Scuola per l'Infanzia vengono trasportati a partire dalla fermata più vicina alla propria abitazione fino alla scuola e viceversa.
2. Per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di trasporto, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada e dal presente Regolamento.

Art. 8 - Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della Scuola per l'Infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus rispetto alle normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); l'accompagnatore curerà, inoltre, le operazioni di salita e di discesa dei bambini dal mezzo.

Art. 9 - Sicurezza e responsabilità

1. Il Piano annuale di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentono la maggiore sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Il Piano annuale, inoltre, deve consentire la maggiore sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentono una guida serena e puntuale.
3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire un onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come è previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
4. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione ed i punti di salita e discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dello scuolabus.

TITOLO IV - ISCRIZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 10 – Iscrizioni

1. L'iscrizione al servizio ha validità per l'intero anno scolastico.
2. Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico annuale, le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico successivo dovranno presentare apposita domanda al Comune, utilizzando i moduli predisposti dall'Ufficio Pubblica Istruzione e resi disponibili entro la fine dell'anno scolastico.
3. L'ammissione al servizio dovrà essere richiesta da un genitore, ovvero da chi esercita nei confronti del minore la potestà o l'affido familiare, utilizzando il modulo d'iscrizione fornito dal Servizio Istruzione, entro il termine indicato annualmente dal medesimo.
4. In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione rispetto al numero dei posti disponibili, le stesse verranno valutate in base all'ordine di ricevimento.
5. Le iscrizioni fuori termine, se non eccedenti, potranno essere accolte solo se motivate e documentate, purché non comportino modifiche sostanziali e peggiorative dei percorsi e/o degli orari o fermate aggiuntive rispetto a quanto già definito in merito all'organizzazione del servizio.
6. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla scadenza delle iscrizioni o comunque entro l'inizio dell'anno scolastico. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dell'esercente la potestà, nonché di ulteriori adulti maggiorenni delegati al ritiro del bambino.
7. Le domande di iscrizione prive di sottoscrizione non saranno accettate. L'ufficio Pubblica Istruzione potrà riservarsi di chiedere l'integrazione documentale in caso di domande carenti di informazioni o documenti richiesti dal modulo di cui sopra,
8. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti nel presente Regolamento.
9. Gli utenti che presentano domanda di iscrizione al servizio saranno tenuti, in caso di accoglimento della stessa, al pagamento della tariffa fissata annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale e adeguatamente pubblicizzata nei termini consentiti dall'approvazione della relativa delibera.

TITOLO V - RAPPORTI COMUNE – FAMIGLIA

Art. 11 - Sottoscrizione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del genitore di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, delle norme relative alla sicurezza ed alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento anche sul sito internet del Comune.

Art. 12 - Comunicazioni Comune – Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. L'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di trasporto scolastico, provvederà a comunicare alle Istituzioni scolastiche, affinché ne diano massima informazione alle famiglie, gli orari ed i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, nonché le eventuali variazioni che si dovessero verificare,
3. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Pubblica Istruzione che provvederà alla cancellazione dell'utente.
4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento della iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati.

TITOLO VI - RAPPORTI COMUNE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 13 - Comunicazione tra Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la risoluzione delle problematiche che si possono presentare nel corso dell'anno scolastico, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

TITOLO VII - NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Art. 14 - Criteri generali.

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni anche come momento di socializzazione e di apprendimento delle regole che presidono al corretto uso dei beni comuni.

Art. 15 - Comportamento a bordo

1. Una volta salito sul mezzo, l'alunno dovrà osservare un comportamento atto a garantire la sicurezza propria e quella degli altri, ad esempio restando seduto nel posto assegnato, non sporgendosi dallo Scuolabus quando questo è in movimento e rispettando le regole impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore.
2. L'Amministrazione confida in un'azione educativa condotta in modo sinergico con le famiglie, atta ad inculcare nei minori le regole fondamentali della sicurezza, del rispetto reciproco, dell'ordine pubblico, nella fruizione del servizio.
3. A tale riguardo, l'accompagnatore, unitamente alle famiglie, provvederà a spiegare agli alunni che:
 - a – prima di salire sul pulmino ci si mette in fila indiana;
 - b – si sale uno alla volta;
 - c – è preferibile occupare il posto assegnato per l'intero anno scolastico;
 - d - è necessario evitare di stare in piedi;
 - e – sul sedile occorre stare composti ed è opportuno stare seduti per tutta la durata del percorso;
 - f – si mantiene il silenzio, evitando sia la confusione che motivi di distrazione per l'autista;
 - g – si scende lentamente, in ordine decrescente, dai bambini più grandi ai bambini più piccoli;
 - h – quando si scende singolarmente occorre muoversi adagio.

TITOLO VIII - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Art. 16 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del servizio trasporto in modo parziale o saltuario.
3. Il versamento della quota mensile deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, tuttavia, all'atto della iscrizione, gli utenti possono scegliere di corrispondere le somme dovute con scadenze bimestrali.

4. In caso di mancato pagamento della tariffa l'Amministrazione Comunale inviterà formalmente la famiglia a provvedere, assegnando alla medesima un termine non superiore ad un mese. Perdurando l'inadempienza, l'Amministrazione Comunale potrà avviare la procedura per il recupero coatto del credito.
5. Nel caso di mancata fruizione del servizio per un intero mese, opportunamente documentata e dimostrata, non è dovuto il pagamento della quota.

Art. 17 - Esoneri

1. Eventuali esoneri dal pagamento della quota di contribuzione per gli alunni appartenenti a famiglie che versino in condizione di disagio economico potranno essere previsti esclusivamente previa disciplina, da parte dell'Amministrazione comunale e del Servizio sociale, dei criteri e condizioni regolanti l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Art. 16 – Norme finali

Per tutto quanto qui non disciplinato, si rinvia alle leggi in materia.